

Il decreto legge sull'emergenza e la retroattività delle nuove sanzioni

LA SCELTA, CON RELATIVI EFFETTI PECUNIARI POTENZIALMENTE PIÙ GRAVOSI, POTREBBE ESSERE NON CORRETTA AI SENSI DELLA SENT. 223/2018 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
GIOVANNI GUZZETTA

Qualche ora prima che il governo adottasse il Decreto-legge n. 19/2020, il Dipartimento della Protezione Civile, istituito presso la presidenza del Consiglio, diramava una «Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19». Questa specie di Testo Unico era costituito, prima dell'ultimo D.L., da un volume di 295 pagine! Una sorta di enciclopedia dell'emergenza i cui destinatari sono, oltre alle varie istituzioni, anche i 60 milioni di italiani che stanno cercando di orientarsi nella giungla di ordinanze e direttive su come circoscrivere i confini e continuare per quanto possibile a godere delle libertà previste dalla Costituzione.

Basterebbe questo dato per far salutare con favore la scelta del governo di intervenire, finalmente, con un Decreto-Legge che ha cercato di tracciare una linea chiara tra la fase tumultuosa delle ultime settimane e quello che appare essere l'orizzonte di medio periodo nel quale ci ha precipitato la crisi sanitaria, economica e sociale.

E, finalmente, verrebbe da dire, il governo e i suoi tecnici si sono applicati ad uno sforzo sistematico di dare ordine ai tanti poteri dell'emergenza, sorti o ricorsi nel corso di questa crisi, sfruttando norme e istituti sparsi nell'ordinamento, ma certamente non pensati per fronteggiare una tragedia di dimensioni epocali come quella che stiamo vivendo. Si intravede, insomma, un'architettura istituzionale. Si può discutere o meno, e certamente si potrà fare a mente fredda, ma lo sforzo di

porre un freno al rischio di ingorgo decisionale non può essere sottaciuto.

Il decreto-legge si propone di tipizzare i possibili interventi di emergenza, di prevedere limiti temporali ed esigenze di proporzionalità, di stabilire una gerarchia e un argine all'esercizio dei poteri tra i vari livelli di governo, di farsi carico di alcuni effetti annunciati dell'approccio precedente, come la paralisi certa di procure della Repubblica e Tribunali.

Infine, esso rimette in gioco il Parlamento, sia perché, com'è noto, dovrà convertire il decreto, sia perché esso potrà esercitare un controllo sostanziale (almeno ogni due settimane) su quegli atti che formalmente gli sfuggirebbero perché adottati al di fuori del perimetro dell'art. 77 della Costituzione. Adesso si passa alla prova dei fatti. E si tratterà di vedere se il tentativo potrà riuscire. Inoltre, il dibattito parlamentare potrebbe quantomeno aiutare ad accendere i riflettori sugli aspetti che richiedono un più attento vaglio.

Alcune questioni, infatti, meritano certamente un approfondimento. Ne citerò due perché mi paiono le più rilevanti sotto il profilo del rapporto tra autorità e libertà. La questione di fondo negli stati di "eccezione".

Primo. La depenalizzazione delle violazioni delle ordinanze, al di là di alcuni aspetti di drafting che potranno essere corretti in sede di conversione, costituisce senz'altro una scelta da apprezzare. Non foss'altro che per il fatto che il sistema giudiziario non avrebbe retto l'impatto con le violazioni previste. Benché si tratti di percentuali bassissime, rispetto alla totalità della popolazione, che non elogeremo mai abbastanza per il suo spirito civico (con buona pace dei sadomasochisti dell'auto-disprezzo nazionale), parliamo comunque di cifre, in termini assoluti, pur sempre rilevanti per il già sovraccarico circuito penale.

Perché però consentire che le nuove sanzioni amministrative si applichino retroattivamente

con effetti pecuniari potenzialmente più gravosi di quelli previsti dalla precedente ipotesi di reato? Se è stato un errore prevedere la "criminalizzazione" dei comportamenti, perché adesso farla pagare, retroattivamente, ai cittadini (al di là di indagare se questa sia una scelta costituzionalmente corretta ai sensi della sent. 223/2018 della Corte costituzionale)? Non sarebbe bastato prevedere sanzioni equiparabili ai costi che avrebbero dovuto subire per estinguere il reato con l'oblazione di 103 euro (senza considerare i risparmi derivanti dal mancato utilizzo della macchina giudiziaria a tale scopo)?

Secondo. Di fronte alla disciplina dimostrata dai nostri concittadini, non sarebbe forse stato il caso di precisare un po' meglio i confini degli obblighi su di essi gravanti. A parte il pedaggio burocratico di inseguire ogni paio di giorni il nuovo modulo di autocertificazione sempre più complesso, non sarebbe il caso di spiegare un po' meglio, ad esempio, cosa significhi dichiarare di essere in uno stato di necessità «per spostamenti all'interno del comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere»?

Nessuno qui vuole sottrarsi agli obblighi, ma capire, una volta per tutte, quali essi siano, forse aiuterebbe a propiziare l'effettività delle norme, senza dover rincorrere alla repressione, magari dell'esercito: ipotesi non esclusa neanche da questo decreto-legge e che forse non suona esattamente come manifestazione di fiducia nei confronti del popolo italiano.

